



Comune di  
Bosaro



Comune di  
Crespino



Comune di  
Guarda Veneta



Comune di  
Polesella



Comune di  
Pontecchio Polesine

Provincia di Rovigo

# UNIONE DEI COMUNI DELL'ERIDANO

## REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 14 del 30 Luglio 2007

<b>ART. 1</b>	<b>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b>
<b>ART. 2</b>	<b>INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE</b>
<b>ART. 3</b>	<b>VALUTAZIONE DEL REDDITO</b>
<b>ART. 4</b>	<b>IL PATRIMONIO MOBILIARE</b>
<b>ART. 5</b>	<b>LA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO</b>
<b>ART. 6</b>	<b>IL NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE</b>
<b>ART. 7</b>	<b>SCALA DI EQUIVALENZA</b>
<b>ART. 8</b>	<b>MODALITA' APPLICATIVE</b>
<b>ART. 9</b>	<b>ATTESTAZIONE</b>
<b>ART. 10</b>	<b>CRITERI DI ACCESSO</b>
<b>ART. 11</b>	<b>CONTROLLI</b>
<b>ART. 12</b>	<b>PRIVACY</b>
<b>ART. 13</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>
<b>ART. 14</b>	<b>DECORRENZA</b>

## **Art. 1.**

### *Oggetto*

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente regolamento adotta i criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo alla situazione economica familiare a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e del D.Legisl. n. 109 del 31 marzo 1998 come modificato dal D.Legisl. n. 130 del 3 maggio 2000.
2. Al fine di riservare le risorse disponibili alle famiglie con maggior bisogno e/o più meritevoli, l'Amministrazione si riserva di introdurre, specificamente per ciascun servizio, in base all'art. 3 del D.Legisl. 3 maggio 2000 n. 130, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.
3. L'Amministrazione si riserva di valutare con criteri e modalità diversi quei servizi (ad esempio interventi economici, ecc) per i quali l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non è sufficiente a determinare la condizione oggettiva di bisogno e di conseguenza fornire la misura dell'intervento nel rispetto delle risorse disponibili.
4. Il presente Regolamento integra ogni altra norma regolamentare relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica dei richiedenti.

## **Art. 2.**

### *Indicatore della Situazione Economica Equivalente*

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza (Art. 6) quale risulta alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.
2. L'Indicatore della Situazione Economica (ISE) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) determinato ai sensi dell'Art. 3 e del venti per cento dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) determinata ai sensi dell'Art. 5.
3. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto fra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) definito nel paragrafo precedente e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla Scala di Equivalenza (Art. 7).
4. Accanto all'indicatore della situazione economica equivalente possono essere stabiliti criteri ulteriori di selezione dei beneficiari per escludere o comunque influenzare il beneficio o l'entità della erogazione.

## **Art. 3.**

### *La valutazione del reddito*

1. L'indicatore della situazione reddituale (ISR) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando per ciascuno di essi:
  - a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione

della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. È consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n.109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;

- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nel successivo.

2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

- a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
- b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

#### **Art. 4.**

##### *Il patrimonio mobiliare*

1. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6:
  - a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
  - b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
  - c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
  - d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
  - e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo di beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
  - f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
  - g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
  - h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).
2. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
3. Il complessivo del patrimonio mobiliare di ciascun soggetto appartenente al nucleo familiare convenzionale è assunto per difetto ai cinquecento € o ai suoi multipli.

## **Art. 5.**

### *La valutazione del patrimonio*

- 1) L'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:
  - a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
    1. l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;
    2. se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-bis, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
    3. se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;
  - b) il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di cui all'Art. 4. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'Art. 3 lettera d).
- 2) I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1) rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

## **Art. 6.**

### *Il nucleo familiare convenzionale*

- 1) Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
- 2) I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
  - a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
  - b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

- 3) I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
- 4) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
  - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
  - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
  - c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  - d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
- 5) Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
- 6) Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
- 7) Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, l'Amministrazione può assumere, mediante specifico regolamento, una composizione del nucleo familiare diversa.

**Art. 7.**  
*Scala di equivalenza*

- 1) Il parametro relativo alla famiglia viene desunto in base al numero dei componenti la famiglia convenzionale e maggiorato in base alle caratteristiche della famiglia come illustrato nelle seguenti tabelle:

<b>Numero Componenti</b>	<b>Parametro</b>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

<b>Maggiorazioni</b>	<b>Parametro</b>
<b>Per ogni ulteriore componente</b>	0,35
Presenza nel nucleo di figli minori con un solo genitore	0,20
Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o invalidità superiore al 66%	0,50
Presenza di figli minori e entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa	0,20



## **Art. 8.**

### *Modalità applicative*

1. Il richiedente la prestazione sociale agevolata deve presentare, unitamente alla domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, una D.S.U. concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

2. La dichiarazione sostitutiva unica è resa compilando il modello-tipo predisposto con il DPCM 18 maggio 2001 e ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata attestata la sua presentazione. Entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, al cittadino è lasciata facoltà di presentare una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare. Gli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato decorrono dal mese successivo alla presentazione.

3. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti l'anno precedente quello di presentazione della richiesta di prestazione sociale agevolata, l'Unione dei Comuni dell'Eridano richiede una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Fatta salva l'unicità della DSU, l'Unione dei Comuni dell'Eridano può valutare nell'ambito delle prestazioni sociali erogate, eventuali rilevanti modifiche della situazione economica successiva alla presentazione della dichiarazione.

4. Nella dichiarazione sostitutiva unica il richiedente deve attestare di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti.

5. L'acquisizione e il trattamento dei dati della dichiarazione sostitutiva unica avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

La Giunta dell'Unione determina con propri atti i valori minimi e massimi dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) entro i quali sono concesse le prestazioni sociali agevolate, nonché la misura delle agevolazioni tariffarie.

## **Art. 9.**

### *Attestazione*

1. Per poter accedere alle prestazioni sociali agevolate il richiedente dovrà presentare, unitamente alla dichiarazione sostitutiva unica, l'attestazione ISEE in corso di validità. L'attestazione ISEE viene rilasciata, a fronte della presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica, dai Centri di Assistenza Fiscale convenzionati.

2. L'Attestazione riporta il calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e può essere utilizzata nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso ad altre prestazioni agevolate.

**Art. 10.**  
*Criteria di accesso*

1. Le agevolazioni e i contributi economici assistenziali sono rivolti esclusivamente ai cittadini residenti.
2. I Regolamenti dei servizi con capacità limitata, potranno richiedere dati utili a formare graduatorie di accesso al servizio o alla agevolazione.

**Art. 11.**  
*Controlli*

1. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.
2. Nel selezionare il campione da assoggettare a controllo si terrà conto della congruità complessiva della dichiarazione con particolare riferimento alle componenti patrimoniali (patrimonio immobiliare e mobiliare).
3. In caso di falsa dichiarazione i benefici saranno revocati, fermo restando il trasferimento della pratica all'autorità giudiziaria per le ipotesi dei reati penali connessi a falsa dichiarazione e truffa e per il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

**Art. 12.**  
*Privacy*

1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni di legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, nonché del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135.
2. Il richiedente è a conoscenza che i dati delle dichiarazioni e delle domande oltre che dall'ente erogatore saranno trattati al fine dei controlli presso I.N.P.S., Guardia di Finanza, CCA, Istituti di Credito e Intermediari Finanziari.

**Art. 13.**  
*Riferimenti normativi*

1. Legge 27 dicembre 1997, n. 449 art. 59, comma 51: Delega ad emanare uno o più D.Legisl. per determinare i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti della P.A.
2. D.Legisl. 31 marzo 1998 n. 109: Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
3. DPCM 7 maggio 1999, n. 221: Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate.
4. DM 21 luglio 1999, n. 305: Regolamento concernente disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata.
5. D.Legisl. 3 maggio 2000 n. 130: Decreto legislativo concernente disposizioni correttive e integrative del D.Legisl. 109/98 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni Sociali agevolate (riccometro).

6. DPCM 4 aprile 2001, n. 242: Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 (pubblicato in G.U. - Serie Generale n.146 del 26/06/2001).
7. DPCM 18 maggio 2001: Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art.4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n.130 (pubblicato in G.U. - Serie Generale n.155 del 06/07/2001).

#### **Art. 14.**

##### *Decorrenza*

1. Il presente Regolamento, entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione.
2. La sua applicazione decorre dall'approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle singole disposizioni attuative relative ai diversi servizi o categorie di servizi nei quali vengono determinate le condizioni di idoneità, i criteri di accesso, la misura delle tariffe o erogazioni, la loro graduazione e gli eventuali criteri aggiuntivi di selezione e la loro influenza sulla misura delle tariffe o erogazioni.